

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXVI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

15 novembre 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 15 del mese di novembre duemilaundici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso dell'11 novembre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Erika FAIENZA - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Mariagiuseppina PUGLISI.

Commissione di scrutinio: Claudio BONANSEA - Michele MAMMOLITO - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra la Provincia di Torino ed i Comuni di Candia Canavese, Mazzè e Vische per l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione condivisa dell'area protetta "Parco naturale provinciale del lago di Candia".

N. Protocollo: 39676/2011

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Balagna, a nome della Giunta (8/11/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il Testo Unico degli Enti locali D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e in particolare:

- l'art.19, che attribuisce alla Provincia la funzione di protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- l'art. 20, che prevede tra i compiti della Provincia la raccolta ed il coordinamento delle proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, da svolgersi attraverso propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale nonché con specifico riferimento al sistema ambientale e delle infrastrutture, attraverso piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

Vista la Legge Regionale del Piemonte, 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. che riorganizza, secondo criteri di semplificazione e riduzione dei livelli di governo, tutti gli Enti di Gestione delle Aree Protette del Piemonte, ed in particolare:

- art. 10, che conferma la tutela giuridica di area protetta del Parco Naturale del Lago di Candia, affidandone la cura alla Provincia di Torino;
- art. 11, che consente alle province di stabilire autonomamente la forma di gestione delle aree protette loro trasferite, individuando modalità di gestione coerenti con la peculiarità della materia e con le sensibilità dei territori coinvolti;
- art. 63, che abroga la L.R. 1 marzo 1995, n. 25, già istitutiva della stessa e, conseguentemente, il relativo Ente di Gestione con il suo *status* di soggetto autonomo di diritto pubblico;
- art. 65, che determina la decorrenza di entrata in vigore della legge al 1 gennaio 2012;

Atteso che il Parco Naturale del Lago di Candia rappresenta un panorama unico nel complesso delle Aree Protette regionali e nazionali in quanto primo Parco di "interesse provinciale" ad essere istituito in Italia;

Preso atto che la Provincia di Torino intende far sì che l'eccellenza raggiunta dall'Ente di Gestione, funzionante da 16 anni e cessante il 31.12.2011, si confermi e sviluppi con gli strumenti nella gestione diretta dell'area protetta;

Ritenuto che elemento fondante di questa eccellenza è la collaborazione instauratasi con i Comuni interessati, sviluppatasi mediante la forma collegiale prevista dall'art.4 della legge regionale 25/1995, nella quale trovavano voce le rappresentanze locali;

Considerato che detta modalità organizzativa ha condotto ad una piena condivisione di progetti ed azioni non solo a livello istituzionale ma anche nella popolazione residente con espressione di eccellenza in ambito associazionistico con impegni di promozione sociale e tutela ambientale;

Ritenuto opportuno, anche in adesione alle istanze prevenute dai Comuni interessati, rinnovare la formula collegiale, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge 19/2009 citata, affinché non se ne disperda l'eredità e ne rimangano intatte le prospettive di collaborazione istituzionale;

Ritenuto, per quanto sopra detto, che lo strumento collegiale sia finalizzato a:

- a) salvaguardare il patrimonio di esperienze e di sinergie fin qui maturato dal territorio e proseguire nella sperimentazione di standard qualitativi e quantitativi di gestione utili ad essere replicati in altre parti del territorio;

- b) promuovere la visibilità e la fruibilità pubblica del Parco attraverso azioni di informazione e di coinvolgimento rivolte alla collettività insediata nel territorio di riferimento e non solo;
- c) sperimentare una modalità gestionale in grado di valorizzare ed ottimizzare le risorse umane e strumentali a disposizione;
- d) creare sinergie con gli Enti e le formazioni sociali presenti sui territori;

Valutato che l'ambito normativo consente di regolare i rapporti di collaborazione già in essere mediante Convenzione tra la Provincia di Torino ed i Comuni di Candia Canavese, Mazzè e Vische per l'esercizio coordinato delle funzioni di competenza della Provincia sull'area protetta per:

- a) migliorare le condizioni naturali dell'area;
- b) valorizzare il territorio per farne preziosa occasione di crescita della coscienza ambientale;
- c) sviluppare modelli di aggregazione sociale favorevoli alla divulgazione dei valori del Parco e alla loro difesa;
- d) ricercare e promuovere modalità di gestione che abbiano condizioni di sostenibilità economica;
- e) incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente.

Ritenuto opportuno che la Convenzione debba operare con continuità con un elemento collegiale permanente di riferimento denominato "Commissione di Gestione e di Indirizzo" e costituito dai vertici politici degli enti contraenti o dai loro delegati;

Valutato che la Convenzione per quanto in premessa riveste particolare interesse sia per la Provincia di Torino, poiché strumento essenziale al raggiungimento delle finalità della citata L.R., 19/2009 e s.m.i., sia per i Comuni di Candia Canavese, Mazzè e Vische poiché recepisce le loro richieste di partecipazione alla gestione del territorio;

Sentita la II Commissione Consiliare nella seduta del 10 novembre 2011;

Atteso che la competenza per l'adozione della convenzione in parola spetta al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei responsabili dei servizi interessati e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato decreto e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di proporre al Consiglio Provinciale, per le motivazioni illustrate in premessa, l'adozione di una Convenzione tra la Provincia di Torino ed i Comuni di Candia Canavese, Mazzè e Vische, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed allegata sotto la lett. A, per l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione condivisa, attraverso l'istituzione di una apposita "Commissione di Gestione e di Indirizzo", dell'Area Protetta del Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia;
- 2) di demandare la sottoscrizione della Convenzione sopra citata al Presidente o suo delegato;
- 3) di dare atto che gli oneri per la Provincia di Torino derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente trovano copertura finanziaria nei limiti delle previsioni di bilancio e PEG dei rispettivi esercizi di competenza;



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Balagna;*
- *gli interventi dei Consiglieri Tentoni, Papotti, Romeo, Pianasso e Ferrentino;*
- *la replica dell'Assessore Balagna;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra la Provincia di Torino ed i Comuni di Candia Canavese, Mazzè e Vische per l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione condivisa dell'area protetta "Parco naturale provinciale del lago di Candia".

N. Protocollo: 39676/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 38
Votanti = 38

Favorevoli 38

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Borgarello - Cavaglià - Cerchio - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Giacometto - Ippolito - Loiaconi - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Papotti - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pomponio - Rabellino - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tentoni - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 38
Votanti = 38

Favorevoli 38

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Borgarello - Cavaglià - Cerchio - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Giacometto - Ippolito - Loiaconi - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Papotti - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pomponio - Rabellino - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tentoni - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to Benedetto Buscaino

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to Giancarlo Vacca Cavalot

/ml

ALLEGATO A

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED I COMUNI DI CANDIA
CANAVESE, MAZZÉ, VISCHE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI INERENTI
L'AREA PROTETTA "PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA"**

Vista la legge regionale del Piemonte, 29 giugno 2009, n. 19, che stabilisce:

- all'art. 10, che le aree protette a gestione provinciale esistenti alla data di entrata in vigore del relativo Titolo, tra cui il Parco naturale del Lago di Candia, «sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A» della stessa legge;
- all'art. 11, che la Provincia definisce autonomamente la forma di gestione per le aree protette di cui ha competenza;
- all'art.12, che alla Provincia è trasferita la gestione di varie aree protette, fra cui il Parco naturale del Lago di Candia;

Premesso che:

- la legge regionale del Piemonte n. 19/2009, assegnando alla competenza provinciale la gestione delle aree protette dalla medesima legge individuate, impone all'ente di trasferimento di individuare modalità di gestione coerenti con la peculiarità della materia e con le sensibilità dei territori coinvolti;
- l'esigenza di un modello organizzativo in grado di interagire con il territorio, propria di tutti i siti appena indicati si impone in modo particolare per il Parco di Candia che, in seguito all'emanazione della legge citata, dal prossimo primo di gennaio viene a perdere l'autonomia garantita dall'erezione in ente di diritto pubblico e rischia, per questo, di vanificare la relazione con il territorio che l'autonomia era stata capace di garantire;
- il coinvolgimento del territorio, pertanto, non può non essere una premessa irrinunciabile dei nuovi assetti senza per questo trascurare le esigenze di semplificazione e riduzione dei livelli di governo perseguiti dalla legge statale e regionale;
- a tali fini la stipula di una convenzione pare essere l'unico strumento in grado di coniugare le esigenze appena indicate con quelle di una gestione in grado di salvaguardare le sensibilità locali;

Richiamato l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno --- (----) del mese di --- nella----

TRA

La Provincia di Torino - codice fiscale 01907990012 - rappresentata per il presente atto da _____, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Torino, Via Maria Vittoria, 12;

E

Il Comune di Candia Canavese, rappresentato da _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____;

Il Comune di Mazzè, rappresentato da _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____;

Il Comune di Vische, rappresentato da _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1 – Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente convenzione è finalizzata a gestire in maniera condivisa fra i sottoscrittori l'Area protetta del Parco naturale del lago di Candia (di seguito "Parco"), quale individuata dalla l.r. Piemonte n. 19/2009 nei Comuni di Candia Canavese, Mazzé e Vische, ed a definire, a tale fine, i rapporti tra la Provincia di Torino (di seguito "Provincia") ed i Comuni di Candia Canavese, Mazzé e Vische con lo scopo di:

- a) salvaguardare il patrimonio di esperienze e di sinergie fin qui maturato dal territorio e proseguire nella sperimentazione di standard qualitativi e quantitativi di gestione utili ad essere replicati in altre parti del territorio;
- b) promuovere la visibilità e la fruibilità pubblica del Parco attraverso azioni di informazione e di coinvolgimento rivolte alla collettività insediata nel territorio di riferimento e non solo;
- c) sperimentare una modalità gestionale in grado di valorizzare ed ottimizzare le risorse umane e strumentali a disposizione;
- d) creare sinergie con gli enti e le formazioni sociali presenti sui territori.

ART. 2 – Finalità

Gli impegni che gli Enti sottoscrittori assumono con la presente Convenzione sono volti al perseguimento delle condivise finalità di:

- a) migliorare le condizioni naturali dell'area;
- b) valorizzare il territorio per farne preziosa occasione di crescita della coscienza ambientale;
- c) sviluppare modelli di aggregazione sociale favorevoli alla divulgazione dei valori del Parco e alla loro difesa;
- d) ricercare e promuovere modalità di gestione che abbiano condizioni di sostenibilità economica;
- e) incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente.

ART. 3 – Commissione di gestione e di indirizzo

Per la gestione coordinata delle attività volte al perseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti gli enti contraenti istituiscono una Commissione di gestione e di indirizzo costituita dai vertici politici degli enti contraenti o dai loro delegati in possesso dei requisiti previsti per la nomina a consigliere comunale e/o provinciale ed esenti da cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I membri della Commissione di gestione e di indirizzo, se componenti degli organi di amministrazione degli enti che rappresentano, durano in carica fino alla cessazione del rispettivo mandato.

Non esistono limiti alla possibilità di rinnovare i componenti della Commissione nell'incarico.

ART. 4 – Presidente della Commissione di gestione e di indirizzo

Le funzioni di Presidente della Commissione di gestione e di indirizzo sono svolte dal rappresentante nominato dalla Provincia salvo che quest'ultima non decida di conferire dette funzioni al rappresentante di altro ente aderente.

Il Presidente:

- a) presiede la Commissione;
- b) rappresenta la Commissione nei rapporti con gli enti contraenti;
- c) attende, riferendone periodicamente, ai compiti di vigilanza e di monitoraggio attribuiti alla Commissione dall'art. 8;
- d) può essere incaricato dalla Commissione delle funzioni di cui all'art. 8, primo capoverso, e dei compiti di coordinamento di cui all'art. 7, lett. g).

ART. 5 – Funzioni della Commissione di gestione e di indirizzo.

La Commissione di gestione e di indirizzo, nel rispetto degli atti di programmazione anche economica e finanziaria della Provincia nonché dei vincoli di bilancio, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali di indirizzo impartite, tenuto conto delle risorse disponibili.

In particolare, la Commissione:

- a) compie le scelte strategiche inerenti la gestione del Parco, individuandone le linee di indirizzo e di bilancio, e sovrintende alla corretta gestione dello stesso;
- b) adotta il programma annuale di gestione del Parco;
- c) esprime il proprio parere su piani e regolamenti del Parco;
- d) approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Parco;
- e) segnala alla Provincia eventuali criticità manifestatesi in sede di coordinamento per l'esercizio delle funzioni gestionali.

ART. 6 – Funzionamento della Commissione di gestione e di indirizzo

La Commissione è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritiene opportuno, comunque almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, e qualora ne faccia richiesta motivata un altro membro della Commissione, entro quindici giorni dalla data in cui tale richiesta è pervenuta.

Gli incontri della Commissione sono validi con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 7 – Ruolo e funzioni della Provincia

La Provincia, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Commissione di gestione e di indirizzo, assume la gestione operativa del Parco.

Ai fini che precedono provvede in particolare:

- a) al recepimento, ove necessario, all'interno della gestione o dell'ordinamento provinciale degli indirizzi strategici e delle linee di indirizzo definiti dalla Commissione;
- b) a tradurre, ove necessario, le decisioni assunte dalla Commissione come atti di programmazione e/o di regolamentazione della Provincia;
- c) alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano il Parco verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito delle risorse formalmente assegnate cui vanno imputate anche le spese di funzionamento della Commissione di cui all'art. 3;
- d) alle funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, studio e ricerca;
- e) alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
- f) a sostenere, con particolare riferimento alle espressioni locali, le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato che hanno come fini statuari od oggetto sociale obiettivi analoghi e non contrastanti con le finalità del Parco, favorendone l'accesso alle strutture e ai servizi del Parco stesso;
- g) all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei compiti attribuiti con personale posto alle proprie dipendenze e sotto il coordinamento della Commissione o del Presidente della stessa ove espressamente incaricato.

La Provincia attua le indicate attività attraverso i propri organi di governo e strutture gestionali, secondo il riparto di competenze definito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dal Testo unico degli enti locali 267/2000, nonché dal Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e

servizi¹; ai fini che precedono la struttura interna incaricata della gestione è il Servizio “Aree protette e vigilanza volontaria”, a cui la Provincia assegna il personale necessario all’attuazione degli incombeni previsti dalla programmazione e dalle linee strategiche e di indirizzo definite dalla Commissione.

ART. 8 – Coordinamento per l’esercizio delle funzioni gestionali

Ai fini dell’esercizio coordinato delle funzioni di vigilanza e di monitoraggio sull’attività di gestione operativa del Parco la struttura provinciale individuata all’articolo 7 comunica periodicamente gli atti politici e gestionali assunti dalla Provincia alla Commissione di gestione e di indirizzo.

La Commissione di gestione e di indirizzo, od il Presidente della stessa ove espressamente incaricato, può formalizzare motivate osservazioni in merito all’attività di attuazione e può dare, previa comunicazione al dirigente, indicazioni operative per la gestione del Parco; dette indicazioni sono vincolanti ove non contraddette, con formale motivazione, dal dirigente incaricato.

ART. 9 – Compiti dei Comuni aderenti

I Comuni aderenti collaborano con la Provincia alla gestione del Parco impegnandosi a segnalare tempestivamente alla stessa eventuali criticità sulle attività gestionali.

I Comuni aderenti si impegnano in particolare:

- a) al recepimento, ove necessario, all’interno della gestione o dell’ordinamento comunale degli indirizzi strategici e delle linee di indirizzo definiti dalla Commissione;
- b) a tradurre, ove necessario, le decisioni assunte dalla Commissione come atti di programmazione e/o di regolamentazione dei rispettivi enti;
- c) a partecipare ai progetti ed alle attività approvate dalla Commissione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 10 – Recessione

Nel caso in cui una parte intenda recedere dal presente accordo dovrà darne comunicazione formale alle altre parti almeno sei mesi prima della data di recesso, facendo salvi gli obblighi eventualmente già assunti e in corso di attuazione.

ART. 11 – Durata

La presente convenzione produce effetti dal giorno della stipulazione con durata fino al 31.12.2014.

Alla scadenza le parti si riservano, sulla base dei risultati raggiunti, se decidere la stipulazione di una nuova convenzione con durata triennale rinnovabile.

ART. 12 – Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Regolamento del Parco, al Piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, al Regolamento comunale per l’esercizio della pesca nelle acque del lago di Candia e, per quanto compatibili, alle norme del codice civile.

ART. 13 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

¹ L’inserimento di per sé non pare causare problemi, anche se nella bozza da Lei ipotizzata si faceva solo riferimento al tupi (immagino per sottolineare solo la finalità della distinzione funzioni indirizzo-gestione). Se mantenuta per uniformità citazioni sostituirei primo richiamo con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto le parti riconoscono come unico Foro competente il foro di Torino.

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autentica da registrarsi in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. b all. al D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Torino, _____

Per la Provincia di Torino

Per il Comune di